



Circ. n. 148

Desenzano del Garda, 03/11/2021

Al personale docente  
dell'I.I.S. Bazoli-Polo

Al personale ATA

Al DSGA

Agli atti  
Al sito web

Oggetto: **Norme generali in materia di vigilanza sugli alunni.**

Con la presente si ricorda al personale scolastico che **la vigilanza sugli alunni è un obbligo che riguarda in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario** e, a diverso titolo, il dirigente scolastico. Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui rientra nelle sue competenze attuare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice Civile (...*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, con il proprio comportamento, dai loro coetanei, da altre persone. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso è stato così repentino ed imprevedibile da impedirgli un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18/04/2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età perché si presume, infatti, che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30/05/2001, n. 7387). Per quanto riguarda gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro, che creano obblighi



giuridici per l'Amministrazione, compreso il rispetto delle norme di protezione anticovid, si prescinde dall'età degli alunni.

Si fa presente, altresì, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24/09/1984, n. 172).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993